

Milano, il 15 dicembre 1816.

ALLE CONGREGAZIONI MUNICIPALI
E DEPUTAZIONI COMUNALI
ED AI REGJ CANCELLIERI CENSUARJ.

E giunto a notizia dell'I. R. Governo che i Ricevitori comunali trascurano di registrare alla facciata apposita del quinternetto gl'incassi fatti sia a saldo, sia a conto del debitore delle pubbliche imposte, e che, spirato il triennio del loro contratto ed i 60 giorni dopo il medesimo, tralasciano perfino di consegnare il quinternetto alla Cancelleria censuaria.

Esige pertanto il sullodato Governo che simili inconvenienti, i quali produrre potrebbero funeste conseguenze, debbano del tutto cessare. Si rammenta quindi alle Congregazioni municipali, alle Deputazioni comunali ed ai Regj Cancellieri censuarj il disposto dagli articoli 153, 200 e relativi del Regolamento portato dalla Notificazione governativa 12 aprile p. p., non che dalla Sovrana Patente 18 aprile, incaricandoli della più esatta e scrupolosa osservanza delle Leggi e dei Regolamenti amministrativi, onde non esporsi alle censure delle Leggi e del Governo. Si prevengono le Autorità comunali ed i Regj Cancellieri che la Regia Delegazione sorveglierà i loro andamenti su così importante oggetto, per conoscere se sieno dai medesimi adempiuti i loro doveri, e che denuncerà all'I. R. Governo gl'inconvenienti che si venissero ad iscoprire, per quelle vigorose misure che si crederanno del caso.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

IL R. SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

6187 d. m. d. 1816

N. 1599
III. 1816

CIRCOLARE

Milano, il 15 dicembre 1816.

ALLE CONGREGAZIONI MUNICIPALI
E DEPUTAZIONI COMUNALI
ED AI REGI CANCELLIERI CENSUARI

Legnano

È giunto a notizia dell' R. Governo che i Ricevitori comunali trasce-
rano di registrare alla fasciata apposta del quinterno gli incassi fatti
sia a saldo, sia a conto del debito delle pubbliche imposte, e che
spirato il triennio del loro contratto ed i 60 giorni dopo il medesimo,
trattassero perfino di consegnare il quinterno alla Cancelleria cen-
suaria.

Esige pertanto il suddetto Governo che simili inconvenienti, i quali
produrre potrebbero l'annesse conseguenze, debbano del tutto cessare.
Si rammenta quindi alle Congregazioni municipali, alle Deputazioni
comunalì ed ai Regi Cancellieri censuari il disposto dagli articoli 153,
200 e relativi del Regolamento ridotto dalla Notificazione governativa
12 aprile p. p., non che dalla Sovrana Patente 18 aprile, incaricandoli
della più esatta e scrupolosa osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
amministrativi, onde non esporri alle censure delle Leggi e del Governo.
Si prevengono le Autorità comunali ed i Regi Cancellieri che la Regia
Delegazione sorvegliata i loro andamenti su così importante oggetto,
per conoscere se sieno dai medesimi adempiti i loro doveri, e che
denuncerà all' R. Governo gli inconvenienti che si venissero ad iso-
pire, per quelle vigorose misure che si crederanno del caso.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Il R. Segretario,
Conte ROVIDA.

N.º $\frac{19071}{1547}$ III.

CIRCOLARE

Milano, il 6 dicembre 1816.

ALLE CONGREGAZIONI MUNICIPALI
E DEPUTAZIONI COMUNALI
ED AI REGJ CANCELLIERI DEL CENSO.

PER norma e direzione delle rispettive Amministrazioni comunali e dei RR. Cancellieri si comunica loro copia conforme di governativo Dispaccio 29 novembre p.º p.º, n.º 41583-5503, con cui si stabiliscono delle discipline intorno all'ammissione od esclusione dall'asta per l'appalto delle Esattorie comunali di quegli aspiranti nei quali le Amministrazioni stesse non abbiano una sufficiente fiducia, o che compariscano a fare obblazioni per persona da dichiararsi, non potendosi prevedere se la persona che verrà dichiarata patisca o no delle ragionevoli eccezioni.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Il R. SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

Milano, il 29 novembre 1816.

Al Governo è stato proposto il dubbio, se le Deputazioni all'Amministrazione comunale possano o no escludere dall'asta per l'appalto delle Esattorie quegli aspiranti nei quali non abbiano esse una sufficiente fiducia; e così parimente chi comparisse a fare obblazioni per persona da dichiararsi; non potendosi prevedere se contro il dichiarato stieno o no eccezioni.

Esaminata la Sovrana Patente del dì 18 p.º p.º aprile, si è bensì osservato che nell'art. 19 si ritiene l'ammissibilità degli aspiranti per persona da dichiararsi, sotto la sola condizione di doverla dichiarare immediatamente all'atto della segnatura del processo di deliberazione; ma non si provvede in quanto al modo di contenersi pel caso che a pregiudizio della persona dichiarata militi alcuno dei titoli d'inammissibilità accennati nell'art. 11 di detta Patente, od incontri eccezione per parte delle rispettive Deputazioni.

Ora nel primo caso si potrà considerare come non fatta la dichiarazione, e potrà rimanere vincolato il comparente deliberatario all'esecuzione del contratto, o si potrà, al caso, dar luogo a nuova asta a rischio e pericolo di lui.

Ma la necessità di procedere alla nuova asta può manifestarsi anche nell'altro caso.

E quindi opportuno che contro la possibilità di tali emergenti l'Amministrazione comunale si premunisca, oltre alla guarentia che le viene offerta dal deposito prescritto dal § 10 della Patente,

1.º Con apporre nel contratto il patto preliminare che la riserva della superiore approvazione comprenda non solamente l'ispezione sull'utilità e convenienza del contratto, ma quella altresì sull'accettabilità della persona o per tutti, o per alcuno soltanto dei Comuni compresi nella deliberazione complessiva, in maniera da potersi dichiarare la persona medesima esclusa da una tale complessiva deliberazione, senza che il deliberatario possa pretendere di ritenersi svincolato anche per gli altri, nè promuovere altra pretensione.

2.º Nel caso poi di eccezione contro taluno degli aspiranti, o questa emerge nel preventivo intervallo di mesi sei, di cui nel § 2.º e seguenti di detta Patente, ed allora si devono comunicare i motivi al R. Cancelliere e discutersi nella preventiva conferenza delle Deputazioni, come

nell' art. 4 di detta Patente, per essere al caso inoltrato anche questo punto alla cognizione della Congregazione provinciale o della R. Delegazione per la preventiva provvidenza; o l'eccezione emerge all'atto dell'asta per trattarsi di aspirante che non si fosse insinuato prima, e questa, a meno che non sia per uno dei titoli specificati nell' art. 11 di detta Patente, non darà luogo ad escludere l'eccezionato dalla licitazione.

3.° Ove però la deliberazione cadesse a favore dell'eccezionato, come ultimo miglior offerente, si dovrà dal Cancelliere verificare la sussistenza dei proposti dubbj, e farsene carico nell' inoltrare l'atto d'asta per la superiore ricognizione se le Deputazioni oppponenti, non ostanti le prudenziali pratiche interposte dal Cancelliere, persistessero nel rifiuto.

4.° La R. Delegazione, ove trovi plausibili i motivi di rifiuto analogamente anche al disposto dal § 2.° della citata Patente, dovrà dare l'esclusione alla persona del deliberatario, massime poi ove nella detta esclusione vi fosse concorso il maggior numero delle Deputazioni.

5.° Se fosse diviso il parere dei dissenzienti in parità od al disotto della metà dei voti per l'esclusione, si potrà bensì dalla R. Delegazione, sentita anche la Congregazione provinciale, giudicare come meglio si crederà; ma se, ammettendosi l'eccezionato deliberatario, taluno dei Comuni persistesse nell'esclusione pel proprio interesse, potrà aver luogo il reclamo al R. Governo o pel definitivo giudizio, o almeno per una nuova asta e contratto a parte a riguardo del Comune dissenziente.

6.° Frattanto poi dovrà provvisoriamente avere il suo effetto la nozione della R. Delegazione di approvazione del contratto, la quale però in simili casi contenziosi dovrà contenere, e, quando non sia espressa, sottintendersi la clausola che venendo rescisso in tutto od in parte l'appalto, non possa il deliberatario, neppur dopo entrato nell'interinale esercizio, pretendere risarcimento alcuno.

Sarà cura della R. Delegazione di comunicare alla Congregazione provinciale, ed a chiunque altro possa occorrere, le disposizioni contenute nel presente dispaccio, che servirà pure ad essa di norma e di direzione nei contingibili casi; secondo i quali però e secondo le combinazioni e circostanze locali dovranno essere modificate le disposizioni medesime.

Segnat. S A U R A U.

Firmat. D' A D D A.

In calce = *Alla R. Delegazione provinciale di Milano.*

REGIA DELEGAZIONE
DELLA PROVINCIA
DI MILANO.

CIRCOLARE

N.° $\frac{3570}{823}$ lett. D.

Milano, il 16 aprile 1816.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI.

***I**n aggiunta alla Circolare 10 aprile corrente, n.° $\frac{3263}{767}$, si prevengono le Amministrazioni comunali, avere l' I. R. Governo dichiarato che l' assistenza da prestarsi dai loro Portieri o Cursori è riferibile alle aste fiscali che si tengono dai Ricevitori comunali a danno dei debitori morosi al pagamento delle pubbliche imposte e delle altre somme che si esigono coi metodi privilegiati.*

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

CIRCOLARE

REGIA DELEGAZIONE
DELLA PROVINCIA
DI MILANO

Milano, il 16 aprile 1876

N.º 257
del 16

AI SIGNORI PODESTÀ E SINDACI

In aggiunta alla Circolare 10 aprile corrente, n.º 257, si prescrive che
l'amministrazione comunale, dopo l'A. R. Governo dichiarato che l'assistenza
dei prestari dei loro Portieri o Curatori è riferibile alle spese fiscali che si
traggono dai Ricoveri comunali e danno dei debitori morosi al pagamento
delle pubbliche imposte e delle altre somme che si esigono coi metodi pri-
vilegiati.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese BALLAVICINI

N.° $\frac{3263}{767}$

Milano , 10 aprile 1816.

Ai signori Podestà e Sindaci.

In pendenza delle determinazioni di massima che potessero superiormente venir prese riguardo alle Esattorie, l' I. R. Governo ha determinato che, in mancanza degli Uscieri delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici di pace, dovranno alle aste delle Esattorie dei Comuni, qualunque sia la loro classe, assistere i Portieri o Cursori delle rispettive Amministrazioni comunali.

Tanto si partecipa ai signori Podestà e Sindaci per norma loro e delle Amministrazioni dei Comuni, che in seguito potranno ai medesimi essere surrogate.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

CIRCOLARE

Milano, 10 aprile 1816.

Legnano

REGIA DELEGAZIONE
DELLA PROVINCIA
DI MILANO.

H. 69.

Al signor Podestà e Sindaci.

In pendenza delle determinazioni di massima che potessero
superiormente venir prese riguardo alle Esattorie, l'I. R.
Governo ha determinato che, in mancanza degli Uscieri
delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici di pace, dovranno
alle aste delle Esattorie dei Comuni, qualunque sia la loro
classe, assistere i Portieri o Cursori delle rispettive Ammini-
strazioni comunali.
Tanto si partecipa ai signori Podestà e Sindaci per norma
loro e delle Amministrazioni dei Comuni, che in seguito
potranno ai medesimi essere surrogati.

IL REGIO DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.